

VERBALE DI ASSEMBLEA
DELLA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
A.R.CO. AZIENDA PER LA RISTORAZIONE COLLETTIVA S.R.L.

Repertorio n. 2020 / 921

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno ventitre aprile duemilaquindici - 23.4.2015

In Rozzano (MI), Via Bruno Buozzi n. 109, alle ore 16,55

Avanti a me, Dr. Marco Loviseti, Notaio in Milano, iscritto al Collegio Notarile di Milano, e' presente il signor:

FORELLO Pietro, nato a Alimena (PA) il 3 marzo 1951, domiciliato per la carica a Rozzano, Via Bruno Buozzi n. 109, codice fiscale FRL PTR 51C03 A202M,

della cui identità personale io notaio sono certo, il quale

premette

- che si e' qui riunita l'assemblea della Società "A.R.CO. AZIENDA PER LA RISTORAZIONE COLLETTIVA S.R.L." con sede in Rozzano, Via Bruno Buozzi n. 109, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano e codice fiscale 04476700960, iscritta al R.E.A. al n. 1751108, capitale sociale euro 54.615 interamente versato, per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del Giorno

- 1) Modifica articolo 6.2 dello Statuto Sociale; eliminazione del vincolo della maggioranza del capitale di natura pubblica;
- 2) modifica dell'articolo 2 (oggetto sociale);
- 3) regolamentazione del libro soci;
- 4) modifica delle previsioni in materia di trasferimento delle quote sociali;
- 5) modifica dei quorum assembleari con riferimento alle decisioni di carattere straordinario;
- 6) aumento del numero massimo degli amministratori; modifiche relative alle modalità della loro nomina e sostituzione e alla loro durata in carica;
- 7) modifica della clausola compromissoria; introduzione di un tentativo obbligatorio di conciliazione;
- 8) aggiornamenti in materia di organo di controllo e revisione legale dei conti;
- 9) delibere inerenti e conseguenti.

- che l'assemblea è stata convocata a mezzo messaggio di posta elettronica in data 10 aprile 2015;

- che oltre al comparente, Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società, sono presenti i Consiglieri SPADONI Davide, GALIMBERTI Lorena e BONACOSSA Giampaolo, assenti giustificati i consiglieri SODANO Raffaele, BOLZI Filippo, DIANO Alessandro Nicola;

#p#

- che intervengono i soci:

= COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA, con sede in Reggio Emilia, codice fiscale 00464110352, titolare di nominali euro 26.761,35 di capitale sociale (49%), rappresentata dal Vice Presidente del Consiglio di amministrazione signor Davide Mauta;

= A.M.A. AZIENDA MULTISERVIZI AMBIENTALI DI ROZZANO S.P.A., con sede in Rozzano, codice fiscale 12015260156, titolare di nominali euro 16.930,65 di capitale sociale (31%), rappresentata dal Presidente del Consiglio di amministrazione, signor Carmelo Balistreri;

= il Comune di Lacchiarella, titolare di nominali euro 5.461,50 di capitale sociale (10%), rappresentato dal Vice Sindaco signor Federico Reda in forza di regolare delega conferita dal Sindaco Antonella Violi;

= il Comune di Pieve Emanuele, titolare di nominali euro 5.461,50 di capitale sociale (10%), rappresentato dal Sindaco signor Festa Paolo;

- che il comparente assume la presidenza della assemblea, richiedendo me notaio per il relativo verbale.

Tutto ciò premesso e confermato, si dà atto di quanto segue:

Viene all'unanimità riconosciuta la piena validità della presente assemblea in quanto regolarmente convocata e stante l'intervento di soci rappresentanti l'intero capitale sociale.

Prende la parola il Presidente, che illustrando alla assemblea quanto al primo punto dell'ordine del giorno ricorda come il vigente secondo comma dell'art. 6 dello statuto dispone che la maggioranza del capitale della società deve essere posseduta da soggetti ai quali sia per legge riconosciuta la qualifica di Ente pubblico nonchè da società facenti parte di gruppi di maggioranza di capitale pubblico; il Presidente espone i motivi per cui si rende opportuno consentire che la maggioranza del capitale sia posseduta anche da soggetti diversi; si propone quindi di abrogare la previsione di cui alla citata disposizione statutaria. Verranno conseguentemente modificati il primo comma dell'art. 7, i commi quarto e quinto dell'art. 8, ed il comma ventesimo dell'art. 9 dello Statuto, che fanno riferimento alla citata disposizione.

Quanto al secondo argomento all'ordine del giorno, si propone di esemplificare le comunità all'interno delle quali potrà essere svolta l'attività della società, quali ospedali, caserme, case di cura, residenze sanitarie, e precisare che la società potrà gestire bar, ristoranti, self service, strutture di ristorazione rapida, cucine e servizi di ristorazione

#p#

collettiva in genere, con conseguente modifica dell'art. 2 dello Statuto.

Quanto al terzo argomento all'Ordine del giorno, si propone di regolamentare statuariamente la tenuta del Libro soci, non più obbligatoria a seguito della Legge n. 2 del 28 gennaio 2009; la cessione delle partecipazioni sarà efficace nei confronti della società solo con la iscrizione nel Libro soci.

Quanto alle modifiche relative al trasferimento delle partecipazioni, di cui all'art. 9 dello statuto, si propone di precisare che il diritto di prelazione non spetta in caso di cessione a favore di altri soci, nonchè qualora il cessionario sia società controllante, controllata o comunque appartenente allo stesso gruppo della società cedente. Si propone di prevedere che le comunicazioni relative al procedimento di prelazione possano essere inviate, oltre che con lettera raccomandata A.R., anche a mezzo fax o messaggio di posta elettronica certificata.

Quanto alle modifiche dei quorum assembleari, si propone di prevedere che alcune decisioni di carattere straordinario siano prese con il voto favorevole di soci rappresentanti almeno il 76% del capitale, invece dei 2/3 attualmente previsti dall'art. 17.3 dello Statuto; dalle decisioni ivi elencate sono espunte quelle relative alla nomina degli amministratori e dell'organo di controllo o del revisore, che saranno pertanto prese con le maggioranze di cui all'art. 17.1 dello statuto (51% del capitale sociale), e alle cessioni e conferimenti di rami di azienda, in quanto trattasi di atti di competenza dell'organo amministrativo e non dell'assemblea.

Quanto alla nomina e alla composizione dell'organo amministrativo, lo Statuto non prevede attualmente un numero massimo di consiglieri; si propone di prevedere che il Consiglio di amministrazione sia composto da un massimo di otto consiglieri, secondo quanto deciso dai soci in sede di nomina. Si propone inoltre di semplificare il procedimento di nomina degli amministratori, che attualmente prevede il ricorso al metodo del voto di lista. Viene conseguentemente modificato anche il primo comma dell'art. 19 dello Statuto, relativo alla sostituzione degli amministratori per cooptazione. Al secondo comma dell'art. 19 si prevede gli amministratori scelti per cooptazione restano in carica fino alla prima assemblea successiva e non fino al primo rinnovo dell'organo amministrativo.

Quanto alla modifica della clausola compromissoria, si propone di prevedere che il ricorso al procedimento arbitrale previsto

#p#

dallo Statuto sia preceduto da un tentativo di composizione mediante conciliazione presso l'Organismo di mediazione dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Milano.

Si propone infine di aggiornare lo statuto alle vigenti disposizioni in materia di revisione legale dei conti, di cui al D.Lgs. n. 39/2010, che ha sostituito il controllo contabile disciplinato dal codice civile, ed alle norme in materia di organo di controllo delle società a responsabilità limitata, che prevedono la nomina di un Sindaco unico o di un revisore in luogo del Collegio sindacale.

Stante quanto sopra, dopo esauriente discussione, l'assemblea, con il voto favorevole dei soci Comune di Lacchiarella, COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA e A.M.A. AZIENDA MULTISERVIZI AMBIENTALI DI ROZZANO S.P.A., contrario il Comune di Pieve Emanuele,

delibera

1) di abrogare il secondo comma dell'art. 6 dello statuto, secondo il quale la maggioranza del capitale della società deve essere posseduta da soggetti ai quali sia per legge riconosciuta la qualifica di Ente pubblico, nonché da società facenti parte di gruppi di maggioranza di capitale pubblico;

2) di eliminare il riferimento all'abrogato secondo comma dell'art. 6 in altri articoli dello statuto, e pertanto:

= di modificare come segue il primo comma dell'art. 7 dello statuto:

"7.1 Il capitale sociale può essere aumentato gratuitamente ovvero con conferimenti da effettuarsi in denaro o in natura, con decisione adottata dai soci con le maggioranze prescritte dall'art. 17 comma 3 del presente statuto.";

= di modificare come segue i commi quarto e quinto dell'art. 8:

"8.4 Le quote sociali sono liberamente trasferibili secondo le modalità in appresso indicate.

8.5 Le quote di partecipazione sono divisibili nel caso di successione mortis causa, di alienazione o trasferimento.";

3) di approvare le proposte modifiche dell'oggetto sociale, modificando come segue il primo comma dell'art. 2 dello statuto:

"2.1 La società ha per oggetto l'esercizio e la gestione di cucine centralizzate e di centri di cottura, mense sociali, aziendali, interaziendali, scolastiche e di comunità in genere (quali ospedali, caserme, case di cura, residenze sanitarie ecc.), di bar, ristoranti, self service, strutture di

#p#

ristorazione rapida, cucine e servizi di ristorazione collettiva in genere, sia mediante fornitura di pasti cucinati che di materie prime semilavorate.";

4) di prevedere e disciplinare la tenuta del Libro soci, e pertanto:

= di modificare come segue l'articolo 5 dello Statuto:

"Articolo 5 - Libro dei soci - Domicilio

5.1 Il Libro dei soci, che essi hanno diritto di consultare, deve essere istituito ed aggiornato dall'organo amministrativo con le modalità previste dal Codice civile per i libri sociali.

5.2 Dal Libro dei soci deve risultare:

- il cognome e nome, luogo e data di nascita, cittadinanza, domicilio, per i soci persona fisica;
- la denominazione o la ragione sociale, sede legale, nazionalità, Stato di costituzione, numero di codice fiscale e di eventuale iscrizione al Registro delle imprese, per i soci non persona fisica, nonché loro trasformazione, modifica di ragione sociale o denominazione, fusione e scissione;
- gli eventuali numero di telefono, indirizzo di telefax e di posta elettronica dei soci;
- la quota di partecipazione di ciascuno al capitale sociale ed i versamenti fatti;
- i trasferimenti di partecipazioni con indicazione del titolo e della relativa iscrizione al Registro delle imprese;
- la costituzione di pegno, di usufrutto, il sequestro ed ogni altra vicenda giuridica riguardante le partecipazioni.

5.3 Ogni comunicazione nei rapporti tra soci e società o tra soci tra di loro, è validamente trasmessa al domicilio o alla sede del socio, od agli indirizzi di telefax o di posta elettronica, risultanti dal Libro dei soci; i soci sono tenuti a comunicare alla società eventuali variazioni.

5.4 Il domicilio, gli indirizzi di telefax o di posta elettronica degli amministratori e, se nominati, dei membri dell'organo di controllo o del Revisore, per tutti i rapporti con la società, si intendono quelli risultanti dai libri sociali. Le variazioni di domicilio dovranno essere comunicate alla società per l'aggiornamento dei libri sociali.";

-- di modificare come segue il comma secondo dell'art. 9:

"9.2 Il trasferimento delle partecipazioni sociali ha effetto di fronte alla società dal momento dell'iscrizione nel libro soci, non essendo sufficienti al riguardo il deposito e la iscrizione del trasferimento presso il Registro delle Imprese.";

#p#

5) di modificare come proposto le norme statutarie in materia di trasferimento delle partecipazioni, e pertanto:

= di modificare come segue il primo periodo del comma quinto dell'art. 9:

"9.5 Il socio che intenda cedere in tutto o in parte le sue quote dovrà comunicarlo al Presidente del Consiglio di amministrazione o all'amministratore delegato mediante lettera raccomandata con avviso di ritorno, fax o messaggio di posta elettronica certificata, contenenti:";

= di modificare come segue il primo periodo del comma sesto dell'art. 9:

"9.6 Il Presidente del Consiglio di amministrazione o l'amministratore delegato, o in caso di loro contemporanea assenza, il soggetto delegato dal Consiglio di amministrazione, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del socio alienante dovrà darne notizia a tutti gli altri soci, i quali potranno esercitare la prelazione mediante comunicazione da inviare al socio alienante entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del Presidente del Consiglio di amministrazione o amministratore delegato; le comunicazioni di cui al presente comma sono effettuate mediante lettera raccomandata con avviso di ritorno, fax o messaggio di posta elettronica certificata.";

= di aggiungere quanto segue alla fine del comma 19 dell'art. 9:

"Tutte le comunicazioni previste dal presente articolo dovranno essere effettuate mediante lettera raccomandata con avviso di ritorno, fax o messaggio di posta elettronica certificata, ed indirizzate al Presidente del Consiglio di amministrazione presso la sede legale della società, al numero di fax o all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante dal Registro delle imprese, ed ai soci presso il domicilio, il numero di fax o l'indirizzo di posta elettronica certificata risultanti dal Libro soci.";

= di modificare come segue l'art. 9.20 dello statuto:

"9.20 Le limitazioni al trasferimento delle partecipazioni previste dal questo articolo non sono applicabili, e pertanto non spetta il diritto di prelazione, in caso di cessione ad altri soci, e quando il/i cessionario/cessionari siano società controllanti, controllate, collegate, o comunque appartenenti al medesimo gruppo della società cedente.";

6) di modificare come proposto i quorum assembleari con riferimento ad alcune decisioni di carattere straordinario, modificando come segue l'art. 17.3 dello Statuto:

#p#

"17.3 Le decisioni riguardanti:

- le modificazioni dell'atto costitutivo;
 - gli aumenti di capitale;
 - la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto Sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei Soci;
 - le operazioni di fusione e di scissione;
 - la trasformazione della società;
 - lo scioglimento o la liquidazione della società,
- sono adottate, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 76% (settantasei per cento) del capitale sociale.";

7) di modificare come proposto le disposizioni statutarie relative alla nomina e sostituzione degli amministratori, e pertanto:

= di modificare come segue il primo comma dell'art. 18:

"18.1 La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di consiglieri compreso tra tre e otto, secondo quanto stabilito dai soci all'atto della loro nomina.";

= di abrogare i commi dal sesto al decimo compresi dell'art. 18, che prevedono la nomina dei consiglieri con il metodo del voto di lista;

= di modificare come segue l'art. 19 dello Statuto:

"19.1 Se viene a mancare taluno degli amministratori, gli altri componenti dell'organo amministrativo provvedono a sostituirlo mediante cooptazione, con deliberazione approvata dall'organo di controllo, se nominato, purchè la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea. L'amministratore o gli amministratori nominati per cooptazione restano in carica sino alla prima assemblea.

19.2 Se per qualsiasi motivo cessa dalla carica la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, tutti gli amministratori decadono e deve essere senza indugio promossa la decisione dei soci per l'integrale sostituzione dell'organo amministrativo.";

8) di aggiornare lo statuto alle vigenti disposizioni in materia di revisione legale dei conti, ed in materia di organo di controllo delle società a responsabilità limitata, e pertanto:

= di modificare come segue l'art. 27 dello statuto:

"Articolo 27 - Organo di controllo - Revisione legale dei conti

#p#

27.1 I Soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione, come previsto dall'art. 8.3 del presente Statuto.

27.2 Qualora obbligatorio o ritenuto opportuno, l'assemblea dei soci nomina un organo di controllo costituito da un solo membro effettivo, o un revisore o una società di revisione, cui competono i compiti ed i poteri stabiliti dalla legge.

27.3 L'assemblea può stabilire che l'organo di controllo sia costituito da tre membri effettivi, tra i quali nomina il presidente, e due supplenti. In tal caso il collegio può riunirsi in teleconferenza, come disciplinato dal presente statuto per il consiglio di amministrazione.

27.4 Nel caso di nomina dell'organo di controllo, si applicano le disposizioni di legge in materia di società per azioni, per cui esso dura in carica tre esercizi ed il suo compenso deve essere stabilito dalla assemblea per tutta la durata del mandato.

27.5 Qualora non sia obbligatoria la nomina del revisore o società di revisione, all'organo di controllo può essere affidata anche la revisione legale dei conti.";

= di abrogare gli artt. dal 28 al 31, con rinumerazione degli articoli successivi;

= di sostituire il riferimento al Sindaci e al Collegio sindacale contenuto in vari punti dello Statuto con il riferimento generico all'organo di controllo o al revisore;

9) di prevedere che il ricorso al procedimento arbitrale previsto dallo statuto debba essere preceduto da un tentativo di composizione mediante conciliazione, e pertanto:

= di aggiungere alla fine dell'art. 41 (ora 37) dello Statuto il seguente comma:

"37.8 Prima di promuovere il procedimento arbitrale di cui al presente articolo, le parti dovranno ricorrere ad un tentativo preliminare di composizione della controversia tramite mediazione, secondo le previsioni del D.Lgs. 28/2010 e successivi decreti di attuazione, presso l'Organismo di mediazione dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Milano secondo il suo Regolamento, da considerarsi qui richiamato integralmente, ed eventuali successive modificazioni. Il Regolamento avrà valore prevalente su ogni altra e diversa pattuizione eventualmente stipulata tra le parti e/o contenuta in norme di legge

derogabili. La mancata composizione della controversia entro sessanta giorni dall'inizio della procedura di conciliazione di cui al presente comma, o nel diverso termine che le parti abbiano concordato per iscritto, è condizione per poter ricorrere al procedimento arbitrale di cui al presente articolo.";

= di modificare come segue il terzo comma dell'art. 35 (già art. 39):

"35.3 L'esclusione è comunicata senza indugio al socio escluso e ha effetto trenta giorni dopo il ricevimento della comunicazione; entro il medesimo termine il socio escluso può ricorrere al tentativo di composizione mediante mediazione e al successivo procedimento arbitrale previsti dal presente Statuto; in tal caso sono sospesi gli effetti della decisione di esclusione fino alla conclusione del relativo procedimento."

Il testo completo ed aggiornato dello statuto sociale, predisposto ai sensi dell'art. 2436 cod.civ., viene allegato al presente verbale sotto "A", omessane la lettura per dispensa avutane dal comparente; lo statuto vigente e' stato approvato con assemblea in data 21 dicembre 2010 verbalizzata dal Notaio Michele Ferrario Hercolani di Paullo con atto in pari data rep. n. 680/438, registrato a Milano 3 il 30 dicembre 2010 al n. 14251 serie 1T.

Null'altro essendovi a deliberare, viene pubblicato il presente verbale, mediante lettura da me fattane al comparente, che lo approva e lo firma con me notaio unitamente all'allegato alle ore 17,40.

Consta di quattro fogli scritti a macchina da persona di mia fiducia per sette pagine e parte della ottava.

FIRMATO: FORELLO PIETRO - MARCO LOVISETTI NOTAIO L.S.

.....

ALLEGATO "A" AL REP. N. 2020 / 921

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Denominazione sociale

1. E' costituita una società a responsabilità limitata con la denominazione "A.R.CO. AZIENDA PER LA RISTORAZIONE COLLETTIVA S.R.L.".

Alla società possono partecipare i Comuni interessati alle attività di cui all'oggetto sociale e altri enti locali, associazioni, istituti, aziende, società di strutture pubbliche e similari.

Possono inoltre aderire società private aventi oggetto similare e società private locali o loro organizzazioni

#p#

territoriali o categorie o consorzi da essi costituiti.

Articolo 2 - Oggetto Sociale

2.1 La società ha per oggetto l'esercizio e la gestione di cucine centralizzate e di centri di cottura, mense sociali, aziendali, interaziendali, scolastiche e di comunità in genere (quali ospedali, caserme, case di cura, residenze sanitarie ecc.), di bar, ristoranti, self service, strutture di ristorazione rapida, cucine e servizi di ristorazione collettiva in genere, sia mediante fornitura di pasti cucinati che di materie prime semilavorate.

2.2 La società potrà contrarre mutui, ottenere prefinanziamenti e aperture di credito e richiedere contributi in conto capitale, in conto esercizio, o in conto interessi a norma delle leggi vigenti in Italia e nella U.E.

2.3 Essa potrà compiere tutte le operazioni industriali, commerciali, mobiliari ed immobiliari, necessarie ed utili per il raggiungimento dello scopo sociale, ivi compreso il rilascio di fidejussioni e garanzie anche a favore di terzi e la facoltà di assumere partecipazioni ed interessenze in altre società, imprese, enti, consorzi e raggruppamenti temporanei di qualunque natura, aventi oggetto analogo od affine o comunque connesso e strumentale al proprio; si esclude comunque l'esercizio nei confronti del pubblico di ogni attività qualificata dalla legge come finanziaria o di sollecitazione al pubblico risparmio, fermo il diritto di emettere titoli di debito come indicato all'articolo 10 del presente statuto.

Articolo 3 - Sede legale

3.1 La società ha sede nel Comune di Rozzano, all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle imprese ai sensi dell'articolo 111-ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.

3.2 L'organo amministrativo ha facoltà di istituire o sopprimere ovunque unità locali operative (ad esempio, succursali, filiali od uffici amministrativi senza stabile rappresentanza), ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del comune indicato al comma 1; l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, nonché il trasferimento della sede in comune diverso da quello sopra indicato al comma 1, costituisce invece modifica dell'atto costitutivo.

Articolo 4 - Durata

4.1 La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2029 (duemilaventinove).

4.2 L'assemblea potrà modificare la durata della società,

#p#

portandola anche a tempo indeterminato al momento della scadenza del periodo di durata sopra indicato, o in un momento precedente ad essa. In questo caso l'assemblea delibera con le maggioranze richieste per le modifiche dell'atto costitutivo.

4.3 Le successive vicende inerenti la durata della società, tranne in caso di scioglimento anticipato, non costituiranno modifiche dell'atto costitutivo e non daranno diritto all'esercizio dell'azione di recesso, ma dovranno essere deliberate dall'assemblea con la stessa maggioranza di cui sopra.

Articolo 5 - Libro dei soci - Domicilio

5.1 Il Libro dei soci, che essi hanno diritto di consultare, deve essere istituito ed aggiornato dall'organo amministrativo con le modalità previste dal Codice civile per i libri sociali.

5.2 Dal Libro dei soci deve risultare:

- il cognome e nome, luogo e data di nascita, cittadinanza, domicilio, per i soci persona fisica;
- la denominazione o la ragione sociale, sede legale, nazionalità, Stato di costituzione, numero di codice fiscale e di eventuale iscrizione al Registro delle imprese, per i soci non persona fisica, nonché loro trasformazione, modifica di ragione sociale o denominazione, fusione e scissione;
- gli eventuali numero di telefono, indirizzo di telefax e di posta elettronica dei soci;
- la quota di partecipazione di ciascuno al capitale sociale ed i versamenti fatti;
- i trasferimenti di partecipazioni con indicazione del titolo e della relativa iscrizione al Registro delle imprese;
- la costituzione di pegno, di usufrutto, il sequestro ed ogni altra vicenda giuridica riguardante le partecipazioni.

5.3 Ogni comunicazione nei rapporti tra soci e società o tra soci tra di loro, è validamente trasmessa al domicilio o alla sede del socio, od agli indirizzi di telefax o di posta elettronica, risultanti dal Libro dei soci; i soci sono tenuti a comunicare alla società eventuali variazioni.

5.4 Il domicilio, gli indirizzi di telefax o di posta elettronica degli amministratori e, se nominati, dei membri dell'organo di controllo o del Revisore, per tutti i rapporti con la società, si intendono quelli risultanti dai libri sociali. Le variazioni di domicilio dovranno essere comunicate alla società per l'aggiornamento dei libri sociali.

Articolo 6 - Capitale e soci

6.1 Il capitale della società è di euro 54.615,00

#p#

(cinquantaquattromilaseicentoquindici virgola zero zero),
diviso in quote ai sensi di legge.

Articolo 7 - Variazioni del capitale sociale

7.1 Il capitale sociale può essere aumentato gratuitamente ovvero con conferimenti da effettuarsi in denaro o in natura, con decisione adottata dai soci con le maggioranze prescritte dall'art. 17 comma 3 del presente statuto.

7.2 In caso di aumento del capitale sociale a pagamento spetta ai soci il diritto di opzione in proporzione alle quote sociali possedute, diritto che dovrà essere esercitato entro e non oltre 30 giorni a partire dalla data in cui verrà data esecuzione all'aumento stesso.

7.3 Quando l'interesse della società lo esige, il diritto di opzione può essere escluso o limitato con la deliberazione di aumento di capitale, identica disciplina si applica nel caso di deliberazione di aumento del capitale sociale mediante conferimenti in natura.

7.4 All'organo amministrativo spetta la facoltà di aumentare il capitale, per non più di una volta in ciascun esercizio sociale, sino ad un ammontare massimo pari al valore nominale del capitale che risulta sottoscritto alla data in cui viene assunta la decisione di aumento, senza peraltro la possibilità di escludere il diritto dei soci di sottoscrivere l'aumento in proporzione alle partecipazioni dagli stessi possedute e di attribuire ai soci partecipazioni determinate in misura non proporzionale al conferimenti.

7.5 La decisione di aumentare il capitale sociale non può essere attuata fin quando i conferimenti precedentemente dovuti non sono stati integralmente eseguiti.

7.6 I soci hanno diritto di sottoscrivere gli aumenti di capitale mediante nuovi conferimenti in misura proporzionale alle partecipazioni dagli stessi possedute.

7.7 E' attribuita ai soci la facoltà di prevedere espressamente nella decisione di aumento che lo stesso possa essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi, salvo che nel caso di riduzione del capitale sociale per perdite e contemporaneo aumento al minimo di legge di cui all'articolo 2482 - ter codice civile; in tale circostanza, spetta ai soci che non hanno concorso alla decisione il diritto di recesso a norma dell'articolo 2473 codice civile.

7.8 Possono essere conferiti, a liberazione dell'aumento a pagamento del capitale, tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica, compresi la prestazione

#p#

d'opera o di servizi a favore della società; la deliberazione di aumento del capitale deve stabilire le modalità del conferimento: in mancanza di qualsiasi indicazione il conferimento deve farsi in denaro.

7.9 Il conferimento può anche avvenire mediante la prestazione di una polizza di assicurazione o di fideiussione bancaria con cui vengono garantiti, per l'intero valore ad essi assegnato, gli obblighi assunti dal socio aventi per oggetto la prestazione d'opera o di servizi a favore della società. In tal caso la polizza o la fideiussione possono essere sostituite con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in danaro presso la società.

7.10 A carico dei Soci in ritardo con i versamenti, decorre l'interesse legale; si applica la procedura prevista dall'art. 2466 c.c. nei casi di mancata esecuzione dei conferimenti da parte dei Soci.

7.11 L'assemblea può deliberare la riduzione del capitale anche mediante assegnazione ai singoli soci o gruppi di soci di determinate attività sociali, nonché di azioni o di quote di altre società nelle quali la società abbia compartecipazione.

Articolo 8 - Quote di partecipazioni e di diritti dei soci

8.1 Le quote di partecipazione sono proporzionali al conferimento.

8.2 I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

8.3 Il socio che intende consultare, personalmente o tramite professionisti, libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione deve inviare apposita richiesta all'organo amministrativo che determinerà la data inizio della consultazione entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta, comunicandola tempestivamente al richiedente. L'organo amministrativo potrà pretendere che il professionista che assiste il socio richiedente sia tenuto, sulla base del proprio ordinamento professionale riconosciuto dalla legge, al segreto professionale. La consultazione potrà svolgersi durante l'ordinario orario di lavoro della società e con modalità e durata tali da non arrecare intralcio all'ordinato svolgimento dell'attività.

La consultazione dei libri e documenti può essere effettuata nello studio del professionista che assiste la società.

8.4 Le quote sociali sono liberamente trasferibili secondo le modalità in appresso indicate.

8.5 Le quote di partecipazione sono divisibili nel caso di

#p#

successione mortis causa, di alienazione o trasferimento.

Articolo 9 - Trasferimento delle quote

9.1 Ai fini del presente statuto è considerato trasferimento qualsiasi negozio, a titolo oneroso o gratuito, in forza del quale derivi il mutamento della titolarità di quote o diritti, ivi compresi, in via esemplificata, la compravendita, la donazione, la permuta, il conferimento in società, la costituzione di rendita, la cessione "in blocco", "forzata" o "coattiva", il trasferimento che intervenga nell'ambito di cessione o conferimenti di azienda, fusione e scissione, il trasferimento o la costituzione di diritti reali limitati.

9.2 Il trasferimento delle partecipazioni sociali ha effetto di fronte alla società dal momento dell'iscrizione nel libro soci, non essendo sufficienti al riguardo il deposito e la iscrizione del trasferimento presso il Registro delle Imprese.

9.3 Le quote sociali potranno essere cedute a non soci per atto tra vivi, ma spetta agli altri soci il diritto di prelazione in proporzione dell'ammontare della quota da essi posseduta alla data di richiesta di trasferimento.

9.4 Il diritto di prelazione non esercitato da qualcuno dei soci si consolida pro quota in quei soci che intendono esercitarlo.

9.5 Il socio che intenda cedere in tutto o in parte le sue quote dovrà comunicarlo al Presidente del Consiglio di amministrazione o all'amministratore delegato mediante lettera raccomandata con avviso di ritorno, fax o messaggio di posta elettronica certificata, contenenti:

- i dati anagrafici identificativi dell'acquirente o degli acquirenti;
- l'esatta indicazione della attività economica esercitata dall'acquirente o dagli acquirenti;
- il prezzo convenuto, le modalità ed il mezzo di pagamento, allegando in fotocopia l'offerta di acquisto ricevuta;
- il numero delle quote che il socio intende alienare suddiviso per ogni soggetto acquirente.

Qualora la comunicazione non contenga tutte le suddette indicazioni sarà considerata priva di ogni effetto.

9.6 Il Presidente del Consiglio di amministrazione o l'amministratore delegato, o in caso di loro contemporanea assenza, il soggetto delegato dal Consiglio di amministrazione, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del socio alienante dovrà darne notizia a tutti gli altri soci, i quali potranno esercitare la prelazione mediante comunicazione da inviare al socio alienante entro

trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del Presidente del Consiglio di amministrazione o amministratore delegato; le comunicazioni di cui al presente comma sono effettuate mediante lettera raccomandata con avviso di ritorno, fax o messaggio di posta elettronica certificata.

In caso di pluralità di soci interessati, la quota sociale offerta in prelazione sarà divisa ed acquistata da ciascun socio per una quota di valore proporzionale a quella da ciascuno di essi posseduta.

9.7 Il diritto di prelazione a favore dei soci opererà, ai sensi del presente articolo, anche nel caso in cui taluno di essi intenda trasferire senza corrispettivo, permutare o altrimenti disporre della quota, anche per transazione, o per cessione dei beni.

9.8 Ciascun socio che intenda costituire le proprie quote in usufrutto o pegno o, comunque, sottoporle ad altre operazioni che ne limitino la piena disponibilità, è obbligato ad informare gli altri soci e ad offrire ad essi la prelazione dei corrispondenti diritti (di usufrutto o di proprietà in casi di pegno o simili) ai sensi del presente articolo.

9.9 Qualora il corrispettivo proposto dal proponente sia ritenuto eccessivo da alcuno degli altri soci questi può richiedere al Presidente del Tribunale di Milano, la nomina di un arbitratore, che dovrà determinare il corrispettivo monetario della partecipazione o dei diritti che sono oggetto del proposto negozio traslativo entro 90 (novanta) giorni dalla nomina, con "equo apprezzamento", dando di ciò notizia al consiglio d'amministrazione entro il termine di 20 (venti) giorni dal ricevimento della notizia della proposta di alienazione, il quale a sua volta ne fa tempestiva comunicazione al proponente e agli altri soci. La decisione dell'arbitratore circa l'ammontare del corrispettivo di quanto è oggetto del proposto negozio traslativo deve essere notificata all'organo amministrativo, il quale ne fa tempestiva comunicazione al proponente, precisandosi che:

- a) ove il corrispettivo proposto dal proponente sia maggiore del valore stabilito dall'arbitratore, la proposta si intenda fatta (fatto salvo il caso della revoca di cui oltre) per il corrispettivo pari al valore stabilito dall'arbitratore;
- b) ove il corrispettivo proposto dal proponente sia minore del valore stabilito dall'arbitratore, la proposta si intende fatta per il corrispettivo proposto dal proponente.

Il proponente, ricevuta la comunicazione della decisione dell'arbitratore, può revocare la propria proposta.

9.10 Nel caso in cui il socio intenda revocare tale proposta, egli deve darne comunicazione all'organo amministrativo della società entro 15 (quindici) giorni dal giorno di ricevimento della anzidetta comunicazione, a pena di decadenza dalla facoltà di revoca.

9.11 Sia nel caso in cui il proponente revochi la propria proposta, sia nel caso in cui il medesimo confermi la propria proposta, sia nel caso in cui manchi qualsiasi comunicazione da parte del proponente (una volta che, in quest'ultimo caso siano decorsi i 15 (quindici) giorni come sopra concessigli per revocare la sua proposta e si sia verificato pertanto la decadenza dalla facoltà di revoca), l'organo amministrativo deve darne comunicazione (unitamente alla decisione dell'arbitratore) a tutti i soci.

9.12 I soci destinatari della comunicazione di cui al comma precedente (fatta eccezione per il caso di intervenuta revoca della proposta) possono dunque esercitare la prelazione dandone comunicazione al proponente e all'organo amministrativo della società entro il termine di 30 (trenta) giorni da quello di ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente, a pena di decadenza; il ricevimento di tale comunicazione da parte dell'organo amministrativo costituisce il momento di perfezionamento del negozio traslativo, e cioè intendendosi la proposta del proponente una proposta contrattuale ai sensi dell'articolo 1326 Codice Civile e l'organo amministrativo il domiciliatario del proponente medesimo per le comunicazioni inerenti all'accettazione di detta proposta.

9.13 Qualora vi siano soci che intendono esercitare la prelazione senza adire l'arbitratore per la determinazione del corrispettivo, mentre altri soci domandino l'arbitraggio, si fa comunque luogo per tutti alle procedure di arbitraggio. L'esercizio del diritto di prelazione che sia stato eventualmente effettuato da taluno dei soci prima dell'inizio della procedura di arbitraggio si intende pertanto come se non fosse stato effettuato.

9.14 Ove si tratti di trasferimento per atto tra vivi a titolo gratuito o a titolo oneroso con corrispettivo infungibile, agli altri soci spetta il diritto di prelazione, disciplinato con le medesime modalità descritte nei commi che precedono, ove applicabili; in tal caso, il prelazionante deve corrispondere all'avente causa a titolo gratuito o al cedente a titolo oneroso una somma in valuta legale di valore nominale pari al valore effettivo della quota o dei diritti per i quali

è stato esercitato il diritto di prelazione. Tale valore effettivo è a determinarsi a cura dell'arbitratore di cui sopra, con riferimento al valore effettivo della quota o dei diritti per i quali è stato esercitato il diritto di prelazione alla data di scadenza del termine per l'esercizio del diritto di prelazione.

9.15 In caso di esercizio della prelazione, la stipula dell'atto traslativo e il pagamento del corrispettivo dovuto devono avvenire nei medesimi termini indicati nella proposta di alienazione formulata dal socio proponente. Nel caso di termini già scaduti, a causa dell'espletamento delle procedure che precedono, detta stipula e detto pagamento devono avvenire nei 30 (trenta) giorni successivi a quello in cui l'alienazione si è perfezionata.

9.16 Nel caso che nessuno dei soci eserciti il diritto di prelazione con le descritte modalità, il socio che intende procedere al trasferimento può liberamente effettuare l'atto traslativo entro i termini indicati nella sua proposta di alienazione; se detti termini sono scaduti a causa dell'espletamento della procedura che precede, essi sono prorogati di 30 (trenta) giorni a far tempo dal giorno in cui è scaduto il termine per gli altri soci per esercitare il diritto di prelazione. Ove l'atto traslativo non sia perfezionato nei termini che precedono, il socio che intende effettuare il trasferimento deve ripetere tutta la procedura di cui sopra.

9.17 Per i casi in cui debba come sopra procedersi alla determinazione del valore effettivo della partecipazione o dei diritti oggetto di trasferimento, esso è computato tenendosi in considerazione la redditività normalizzata e prospettica della società, il valore attuale del suo patrimonio e quindi dei suoi beni materiali e immateriali e di ogni altra circostanza e condizione che siano normalmente tenute in considerazione nella tecnica valutativa delle partecipazioni societarie; nel calcolo del valore della partecipazione o dei diritti oggetto di trasferimento occorre computare pure il valore dell'avvenimento della società se sono già intercorsi almeno tre esercizi.

9.18 Le spese dell'arbitraggio sono a carico per metà del socio proponente e per metà a carico di coloro che esercitano la prelazione o, in mancanza di esercizio della prelazione, di coloro che hanno richiesto l'arbitrato; qualora tuttavia l'arbitraggio emerga che il valore della partecipazione o dei diritti oggetto di stima sia inferiore di oltre il 20 per

cento al corrispettivo richiesto dal proponente, l'intero costo dell'arbitraggio grava sul proponente.

9.19 Il trasferimento che intervenga in violazione del diritto di prelazione di cui al presente articolo si considera inefficace nei confronti della società e dei soci cosicché la società non può iscriverne l'avente causa nel libro dei soci e questi non può esercitare alcun diritto connesso alla titolarità dei diritti e delle partecipazioni acquisiti in violazione del diritto di prelazione e, in particolare, il diritto agli utili, il diritto di voto e il diritto di ripartizione del patrimonio sociale in sede di liquidazione della società.

Tutte le comunicazioni previste dal presente articolo dovranno essere effettuate mediante lettera raccomandata con avviso di ritorno, fax o messaggio di posta elettronica certificata, ed indirizzate al Presidente del Consiglio di amministrazione presso la sede legale della società, al numero di fax o all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante dal Registro delle imprese, ed ai soci presso il domicilio, il numero di fax o l'indirizzo di posta elettronica certificata risultanti dal Libro soci.

9.20 Le limitazioni al trasferimento delle partecipazioni previste dal questo articolo non sono applicabili, e pertanto non spetta il diritto di prelazione, in caso di cessione ad altri soci, e quando il/i cessionario/cessionari siano società controllanti, controllate, collegate, o comunque appartenenti al medesimo gruppo della società cedente.

Articolo 10 - Finanziamenti - Titoli di Debito

10.1 La società potrà raccogliere fondi tra i soggetti iscritti nel libro dei soci a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, anche non in proporzione alle rispettive quote di partecipazione sociale, il tutto nei limiti e alle condizioni previsti dalle normative vigenti all'epoca della effettuazione dei versamenti e nel rispetto dei limiti imposti dalla vigente normativa in materia bancaria e creditizia.

10.2 Per il rimborso di tali finanziamenti si applica l'art. 2467 del Codice Civile.

10.3 I soci potranno inoltre effettuare versamenti in conto aumento capitale o in conto futuro aumento capitale anche in misura non proporzionale alla percentuale di capitale da essi posseduta.

10.4 Salvo diversa determinazione, i versamenti effettuati dai soci a favore della società devono considerarsi infruttiferi.

#p#

10.5 Ai sensi e con le modalità previste dall'articolo 2483 Codice Civile, la società può emettere titoli di debito al portatore o nominativi, l'emissione deve essere deliberata con decisione dell'organo amministrativo adottata con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori.

10.6 I titoli emessi ai sensi del 5° comma possono essere sottoscritti soltanto da investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali. In caso di successiva circolazione dei titoli di debito, chi li trasferisce risponde della solvenza della società nei confronti degli acquirenti che non siano investitori professionali ovvero soci della società medesima.

10.7 La decisione di emissione dei titoli prevede le condizioni del prestito e le modalità del rimborso ed è iscritta a cura dell'organo amministrativo presso il registro delle imprese. La decisione può altresì prevedere, o con altra idonea approvata successivamente all'emissione, che, previo consenso della maggioranza dei possessori dei titoli, la società possa modificare condizioni e modalità.

10.8 Restano salve le disposizioni di leggi speciali relative a particolari categorie di società e alle riserve di attività.

TITOLO II - DECISIONI DEI SOCI

Articolo 11 - Decisione dei soci. Competenze

11.1 I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dal Codice Civile, dalle presenti norme per il funzionamento della società, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione. Ogni socio ha diritto di esprimere un numero di voti proporzionale alla sua partecipazione.

11.2 Sono riservate alle competenze dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina dell'organo amministrativo;
- c) l'eventuale nomina dell'organo di controllo o del revisore;
- d) le modificazioni dell'atto costitutivo;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modifica dell'oggetto sociale o una rilevante modifica dei diritti dei soci;
- f) la determinazione dei provvedimenti ai sensi dell'articolo 2482-bis;
- g) lo scioglimento anticipato della società;
- h) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;
- i) la revoca dello stato di liquidazione;

#p#

l) l'approvazione della proposta di concordato preventivo o fallimentare;

m) la domanda di ammissione ad amministrazione controllata; n) l'assunzione di partecipazione in altre imprese comportanti una responsabilità illimitata per le obbligazioni delle medesime.

11.3 Non deve essere autorizzato da decisioni dei soci, ai sensi dell'articolo 2465 del Codice Civile, l'acquisto da parte della società, per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, di beni o di crediti dei soci fondatori, dei soci e degli amministratori, nei due anni dalla iscrizione della società.

Articolo 12 - Decisioni dei soci modalità

12.1 I soci esprimono tutte le proprie decisioni esclusivamente mediante deliberazione assembleare.

Articolo 13 - Assemblea dei soci - convocazione

13.1 L'assemblea è convocata con avviso spedito otto giorni o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento (fax, telegramma o posta elettronica), fatto pervenire ai soci, agli amministratori ed ai membri dell'organo di controllo o al revisore, se nominati nonché al rappresentante comune dei possessori dei titoli di debito eventualmente emessi, al domicilio risultante dai libri sociali.

13.2 Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita, nonché di eventuali altre convocazioni successive, qualora anche la seconda convocazione non raggiunga il quorum richiesto.

13.3 Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i membri dell'organo di controllo, se nominato, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno. Se gli amministratori o i membri dell'organo di controllo, se nominato, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta (redatta su qualsiasi supporto cartaceo o magnetico, sottoscritta con firma autografa o digitale e

spedita alla società con qualsiasi sistema di comunicazione, compresi telefax e posta elettronica) da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati della riunione su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

13.4 L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale anche fuori dal comune in cui ha sede la società, purchè nel territorio italiano.

Articolo 14 - Assemblea dei soci - Rappresentanza

14.1 La rappresentanza in assemblea deve essere conferita con delega scritta, consegnata al delegato anche mediante telefax o posta elettronica con firma digitale.

14.2 La delega non può essere conferita che per singole assemblee, valida anche in caso di seconda convocazione, e non può essere rilasciata in bianco.

14.3 Se la rappresentanza è conferita ad una società, associazione, fondazione od altro ente collettivo o istituzione, questi possono delegare soltanto un proprio dipendente o collaboratore.

14.4 La rappresentanza non può essere conferita nè ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti della società, né alle società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.

14.5 Il rappresentante non può rappresentare in assemblea più di 2 soci.

14.6 Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato come sostituto nella delega.

Articolo 15 - Assemblea dei soci - Presidenza

15.1 La presidenza dell'assemblea spetta al presidente del consiglio di amministrazione oppure, in caso di sua mancanza o assenza, se nominato, dal Vice-Presidente: in caso di loro assenza dal consigliere più anziano di età. In via subordinata l'assemblea designa come presidente uno qualsiasi degli intervenuti a maggioranza semplice del capitale presente.

15.2 Il presidente dell'assemblea è assistito da un segretario, anche non socio, designato dall'assemblea a maggioranza semplice del capitale presente.

15.3 Ove prescritto dalla legge e pure in ogni caso l'organo amministrativo lo ritenga opportuno, le funzioni di segretario sono attribuite a un notaio designato dall'organo amministrativo medesimo.

15.4 Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della

costituzione dell'assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento, sceglie il sistema di votazione e accerta i risultati delle votazioni di tutto quanto precede viene dato conto nel verbale dell'adunanza, che egli sottoscrive dopo aver svolto attività di supervisione durante la sua redazione.

Articolo 16 - Assemblea dei soci-Intervento in assemblea

16.1 Possono intervenire all'assemblea tutti coloro che risultano iscritti nel libro dei soci.

Il voto non può essere espresso per corrispondenza.

16.2 L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In tal caso, è necessario che:

a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

d) ove non si tratti di assemblea totalitaria, vengono indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possono affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove siano presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

Articolo 17 - Decisione dei soci - Quorum

17.1 Le decisioni assembleari, salvo quanto disposto dal successivo comma 3°, sono adottate con il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno il 51% del capitale sociale. Le modalità di espressione del voto, fermo restando che deve in ogni caso trattarsi di una modalità che consenta l'individuazione di coloro che esprimano voto contrario oppure si astengano, sono decise dall'assemblea.

17.2 L'assemblea delibera in seconda convocazione con il voto favorevole dei soci che rappresentino la maggioranza del capitale presente in assemblea.

17.3 Le decisioni riguardanti:

#p#

- le modificazioni dell'atto costitutivo;
- gli aumenti di capitale;
- la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto Sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei Soci;
- le operazioni di fusione e di scissione;
- la trasformazione della società;
- lo scioglimento o la liquidazione della società,

sono adottate, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 76% (settantasei per cento) del capitale sociale.

17.4 In caso di socio in conflitto di interessi e in ogni caso nel quale il diritto di voto non può essere esercitato, per il calcolo dei quorum necessari, si sottrae dal valore nominale dell'intero capitale sociale la partecipazione di titolarità del socio in conflitto di interessi o che non può esercitare il diritto di voto.

17.5 In caso di assemblea tenuta ai sensi dell'articolo 2479 bis, comma 5, del Codice Civile, le decisioni dell'assemblea sono tempestivamente comunicate agli amministratori che sono rimasti assenti nonché, se nominati, al revisore contabile e al rappresentante comune dei possessori dei titoli di debito.

TITOLO III - AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

Articolo 18 Nomina, revoca e cessazione

18.1 La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di consiglieri compreso tra tre e otto, secondo quanto stabilito dai soci all'atto della loro nomina.

18.2 L'amministrazione della società può essere affidata anche a soggetti che non siano soci.

18.3 Non possono essere nominati amministratori e, se nominati, decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 Codice Civile.

Salvo diversa autorizzazione dei soci, gli amministratori sono tenuti all'osservanza del divieto di concorrenza sancito dall'articolo 2390 C.C.

18.4 Gli amministratori restano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili; l'organo amministrativo scade comunque alla data d'approvazione del Bilancio dell'esercizio relativo all'ultimo periodo sociale di mandato; in caso di cessazione degli amministratori per scadenza del termine, essi rimangono in carica sino alla ricostituzione del nuovo organo amministrativo.

#p#

18.5 Gli amministratori sono revocabili con decisione dell'Assemblea dei soci in qualunque momento; nulla è dovuto all'amministratore revocato senza giusta causa a titolo di risarcimento del danno, intendendosi l'assunzione dell'incarico di amministratore nella presente società come accettazione della presente clausola e pertanto come rinuncia al risarcimento del danno.

18.6 Salvo autorizzazione dei soci, non possono essere eletti coloro che ricoprono la medesima carica, ovvero quella di direttore generale, in società concorrenti.

Articolo 19 - Sostituzione degli amministratori

19.1 Se viene a mancare taluno degli amministratori, gli altri componenti dell'organo amministrativo provvedono a sostituirlo mediante cooptazione, con deliberazione approvata dall'organo di controllo, se nominato, purchè la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea. L'amministratore o gli amministratori nominati per cooptazione restano in carica sino alla prima assemblea.

19.2 Se per qualsiasi motivo cessa dalla carica la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, tutti gli amministratori decadono e deve essere senza indugio promossa la decisione dei soci per l'integrale sostituzione dell'organo amministrativo.

Articolo 20 - Compensi agli amministratori

20.1 Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio.

20.2 Con decisione dei soci, per ogni esercizio, può altresì essere assegnato un compenso agli amministratori; agli stessi può inoltre essere attribuita un'indennità di cessazione di carica, il tutto anche sotto forma di partecipazione agli utili. In mancanza di determinazione del compenso, si intende che gli amministratori vi abbiano rinunciato.

20.3 L'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

20.4 In mancanza di espressa deliberazione assembleare, la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere dell'organo di controllo, sempre nel rispetto dei limiti massimi eventualmente determinati dall'assemblea.

Articolo 21 Presidente - Convocazione - Costituzione - Quorum di deliberazione - Verbalizzazione

21.1 Il consiglio di amministrazione, elegge tra i suoi membri il presidente, qualora non vi abbiano provveduto i soci con la

#p#

decisione di nomina.

21.2 Il consiglio si riunisce anche in luogo diverso dalla sede sociale, purchè nel territorio dell'Unione europea, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne è fatta domanda scritta dalla maggioranza dei suoi membri o dall'organo di controllo.

21.3 Il presidente del consiglio di amministrazione predispone l'ordine del giorno, convoca le riunioni, verifica la regolarità della costituzione del consiglio; accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola lo svolgimento dei lavori ed accerta i risultati delle votazioni. In caso di assenza o impedimento del presidente, egli viene sostituito da un vice presidente o da un consigliere delegato.

21.4 Il consiglio è convocato dal presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, da un vicepresidente o dal consigliere delegato, mediante avviso spedito a tutti gli amministratori e all'organo di controllo, se nominato, almeno cinque giorni prima ed in caso di urgenza almeno due giorni lavorativi prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo (telegramma, fax o posta elettronica) ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.

21.5 Le riunioni del consiglio sono valide con la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica.

21.6 Il consiglio di amministrazione è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora, anche in mancanza di formale convocazione, siano presenti tutti gli amministratori e tutti i membri dell'organo di controllo, se nominato, anche se non presenti, siano informati della riunione, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

21.7 Ogni consigliere dispone di un voto e non può farsi rappresentare.

21.8 Il consiglio è presieduto, dal proprio presidente, in mancanza dal Vicepresidente, se nominato, o dal consigliere più anziano d'età.

21.9 Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti, non computandosi il consigliere in conflitto di interessi; in caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede.

21.10 Il verbale delle deliberazioni del consiglio di amministrazione deve essere redatto senza indugio ed è sottoscritto dal presidente e dal segretario.

#p#

21.11 Ogni consigliere ha facoltà di proporre argomenti di discussione per le riunioni successive del consiglio. Ogni consigliere ha altresì la facoltà di sollevare, durante la riunione, questioni non all'ordine del giorno, essendo comunque rimessa alla maggioranza dei consiglieri la valutazione in ordine alla possibilità di assumere una determinazione formale in assenza di preventiva istruttoria.

21.12 Il presidente della riunione, con l'accordo degli intervenuti, può invitare a presenziare alle adunanze come uditori, ovvero con funzioni di supporto, altri soggetti esterni al consiglio, i quali sono tenuti a mantenere riservati i documenti e le informazioni acquisiti in occasione della loro presenza nelle adunanze consiliari o nello svolgimento dei loro compiti.

Articolo 22 - Convocazione per tele o video conferenza

22.1 E' ammessa la possibilità che le adunanze del consiglio di amministrazione e, se nominato, del comitato esecutivo, possano svolgersi anche per teleconferenza o videoconferenza, secondo apposito regolamento deliberato dallo stesso consiglio. Tale regolamento disciplina le modalità del collegamento, le formalità richieste per la verifica del numero legale, per l'adozione e verbalizzazione delle deliberazioni.

22.2 In particolare il regolamento di cui al 1° comma, deve consentire che tutti i partecipanti possono essere identificati e che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi tali presupposti, il consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il presidente e dove deve pure trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Articolo 23 - Poteri del Consiglio

23.1 Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, con conferimento di tutte le facoltà per l'attuazione e il raggiungimento degli scopi sociali, che dalla legge o dallo Statuto non siano riservate alle decisioni dei soci.

23.2 I soci possono in sede di nomina o, anche successivamente, nel corso del mandato, comunque disporre espresse limitazioni ai poteri dell'organo amministrativo, fermo restando che la redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione o scissione, nonché le proposte di aumento del capitale ai sensi dell'articolo 2481 codice civile sono in

#p#

ogni caso di competenza dell'organo amministrativo.

23.3 Spettano all'organo amministrativo, a _____ titolo esemplificativo, i seguenti poteri:

- acquistare, vendere, permutare, conferire in società costituite o costituende beni mobili ed immobili, merci, macchinari, autoveicoli, e beni mobili in genere;
- partecipare ad altre società aventi finalità affini o comunque ritenute utili per il conseguimento degli scopi sociali;
- stipulare contratti di locazione finanziaria (leasing) per beni mobili ed immobili, convenendo modalità, termini e condizioni;
- incassare somme da chiunque e comunque dovute alla società';
- fare iscrizioni, cancellazioni, surroghe, postergazioni e annotamenti ipotecari, rinunciare ad eventuali diritti di ipoteca legale anche senza avere incassato il prezzo della vendita;
- assumere obbligazioni cambiarie;
- emettere assegni sui conti correnti postali e bancari della società, nei limiti degli affidamenti concessi; aprire e chiudere conti correnti, chiedere fidi, fare depositi ed ogni altra operazione bancaria;
- assumere e licenziare il personale e dirigenti, corrispondere aumenti retributivi e di categoria, compiere ogni operazione rientrante nella gestione del personale dipendente o assimilato;
- stipulare contratti con consulenti e collaboratori esterni;
- stare in giudizio in ogni sede e grado, anche per revocazione e cassazione, nominando e revocando avvocati e procuratori alle liti;
- transigere per arbitri amichevoli compositori;
- nominare e revocare terzi procuratori per singoli atti o categorie di atti;
- fare tutto quanto ritenuto necessario per il buon andamento della società ad eccezione solo di quanto per legge o per Statuto è riservato alla competenza esclusiva della assemblea.

Articolo 24 Vicepresidente - Consiglieri delegati Segretario

24.1 Il consiglio di amministrazione può:

- a) nominare al suo interno un vicepresidente, che sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento;
- b) a norma dell'articolo 2381 c.c. istituire un comitato esecutivo, ovvero delegare una parte dei propri poteri ad uno o più amministratori delegati stabilendone la retribuzione. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate negli

#p#

articoli 2420 ter, 2423, 2443, 2446, 2447, 2501 ter e 2506 bis.

24.2 Le cariche di presidente e di consigliere delegato possono essere riunite nella stessa persona.

24.3 Per la convocazione, la costituzione, il funzionamento e la validità delle decisioni assunte del comitato esecutivo, valgono le norme statutarie previste per il consiglio di amministrazione.

24.4 Al consiglio spetta di impartire direttive agli organi delegati e di avocare a sé le operazioni rientranti nella delega, oltre che il potere di revocare le deleghe.

24.5 Il consiglio d'amministrazione può delegare particolari funzioni e speciali incarichi a singoli componenti ed anche ad estranei, nonché nominare un direttore determinandone i poteri, le attribuzioni ed eventualmente i compensi. Ad esso potrà essere delegata la rappresentanza della Società nei limiti dei poteri attribuiti e dovrà essere conferito il compito di dirigere l'andamento tecnico amministrativo dell'azienda e di dare concreta attuazione, sul piano esecutivo, alle delibere e agli indirizzi di gestione fissati dal Consiglio di Amministrazione e dal consigliere delegato. Al Direttore spetterà inoltre dirigere il personale dell'azienda, controfirmare i documenti che autorizzano i pagamenti e le riscossioni nonché la corrispondenza.

24.6 Il consiglio d'amministrazione, ovvero anche i componenti a ciò espressamente delegati, ha facoltà di nominare e revocare procuratori generali, ad negotia o speciali per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone le deleghe e i compensi.

24.7 In ogni caso, quando il soggetto nominato non fa parte del consiglio di amministrazione, l'attribuzione del potere di rappresentanza della società è regolata dalle norme in tema di procura.

24.8 Il consiglio di amministrazione può nominare un suo Segretario, anche estraneo al consiglio; in caso di assenza o di impedimento, il Segretario è designato da chi presiede l'adunanza.

Articolo 25 - Consiglieri delegati

25.1 I consiglieri con deleghe, con periodicità almeno semestrale, informano il consiglio:

a) sull'andamento generale della società, sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate;

#p#

b) delle attività svolte nell'esercizio delle deleghe loro attribuite;

c) sulle principali novità legislative e regolamentari che riguardano la società e gli organi sociali;

d) sulle operazioni atipiche, inusuali o con parti correlate, il cui esame e la cui approvazione non siano riservati al consiglio di amministrazione.

Entro la fine di ogni esercizio sociale, sottopongono al consiglio di amministrazione, per l'approvazione, il budget analitico dell'esercizio sociale successivo, accompagnato da una relazione illustrativa indicante anche i criteri che si intendono seguire nella gestione e gli eventuali programmi d'investimento.

25.2 I consiglieri con deleghe curano, altresì, la gestione delle informazioni riservate; a tal fine adottano una procedura interna per la comunicazione all'esterno di documenti ed informazioni riguardanti la società.

Articolo 26 - Rappresentanza

26.1 Spetta al presidente del consiglio di amministrazione, la rappresentanza della società anche in giudizio.

26.2 A ciascuno dei consiglieri delegati spetta, in via disgiunta, la legale rappresentanza della società anche in giudizio.

26.3 La rappresentanza è conferita all'atto della nomina ovvero per deliberazione del consiglio, se non vi provvedono i soci.

26.4 La rappresentanza della società spetta anche ai direttori generali, agli istitori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

26.5 La rappresentanza della società in liquidazione spetta al liquidatore o al presidente del collegio dei liquidatori e agli eventuali altri componenti il collegio di liquidazione con le modalità e i limiti stabiliti in sede di nomina.

TITOLO IV - CONTROLLO

Articolo 27 - Organo di controllo - Revisione legale dei conti

27.1 I Soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione, come previsto dall'art. 8.3 del presente Statuto.

27.2 Qualora obbligatorio o ritenuto opportuno, l'assemblea dei soci nomina un organo di controllo costituito da un solo membro effettivo, o un revisore o una società di revisione,

#p#

cui competono i compiti ed i poteri stabiliti dalla legge.

27.3 L'assemblea può stabilire che l'organo di controllo sia costituito da tre membri effettivi, tra i quali nomina il presidente, e due supplenti. In tal caso il collegio può riunirsi in teleconferenza, come disciplinato dal presente statuto per il consiglio di amministrazione.

27.4 Nel caso di nomina dell'organo di controllo, si applicano le disposizioni di legge in materia di società per azioni, per cui esso dura in carica tre esercizi ed il suo compenso deve essere stabilito dalla assemblea per tutta la durata del mandato.

27.5 Qualora non sia obbligatoria la nomina del revisore o società di revisione, all'organo di controllo può essere affidata anche la revisione legale dei conti.

TITOLO V - ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

Articolo 28 - Esercizio sociale e Bilancio

28.1 Gli esercizi Sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

28.2 Alla chiusura d'ogni esercizio, l'organo amministrativo deve redigere il Bilancio corredandolo di una relazione sull'andamento dell'andamento della gestione sociale, da sottoporre entrambe all'approvazione dell'assemblea dei soci.

L'organo amministrativo provvede altresì alla redazione del bilancio consolidato, qualora la società vi sia obbligata in forza delle disposizioni di legge.

28.3 Il bilancio deve essere presentato ai soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società: in quest'ultimo caso l'organo amministrativo deve segnalare nella relazione sulla gestione (o nella nota integrativa in caso di bilancio redatto in forma abbreviata) le ragioni della dilazione.

Articolo 29 - Destinazione degli utili

29.1 Gli utili netti, dopo il prelievo di almeno il cinque per cento per la riserva legale, fino a quando questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, oppure se la riserva è scesa al di sotto di questo importo fino alla reintegrazione della stessa, saranno ripartiti tra i soci, salvo che gli stessi con la relativa decisione di approvazione del bilancio non deliberino speciali prelievi a favore di riserve straordinarie o di altra destinazione, oppure dispongano di

#p#

mandarli in tutto o in parte ai successivi esercizi.

29.2 Il pagamento dei dividendi è effettuato presso le casse designate dal Consiglio d'amministrazione entro il termine che sarà annualmente fissato da quest'ultimo.

29.3 I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui siano divenuti esigibili, saranno prescritti a favore della Società.

TITOLO VI - RECESSO ED ESCLUSIONE DEL SOCIO

Articolo 30 - Diritto di recesso

30.1 Hanno diritto di recedere dalla società, per tutte o parte delle loro partecipazioni al capitale sociale, i soci che non hanno concorso all'approvazione delle decisioni riguardanti:

- a) il cambiamento dell'oggetto sociale;
- b) il cambiamento del tipo di società;
- c) la fusione e la scissione della società;
- d) la revoca dello stato di liquidazione;
- e) il trasferimento della sede;
- f) il compimento di operazioni che comportino una sostanziale modifica dell'oggetto della società;
- g) il compimento di operazioni che comportino una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci a norma dell'articolo 2468, terzo comma, codice civile;
- h) l'aumento di capitale sociale a pagamento con esclusione del diritto di opzione (articolo 2481-bis, comma 1, codice civile);
- i) la modifica dei diritti individuali dei soci di cui all'art. 2468 c.c., qualora la delibera non sia assunta all'unanimità e il presente statuto lo consenta;
- j) l'introduzione di una nuova causa di recesso, o la sua eliminazione;
- k) l'introduzione o la soppressione di clausole compromissorie.

30.2 Qualora la società sia soggetta ad attività di direzione e coordinamento ai sensi degli articoli 2497 e seguenti codice civile, spetterà altresì ai soci il diritto di recesso nelle ipotesi previste dall'articolo 2497-quater codice civile.

30.3 I soci hanno altresì diritto di recedere dalla società, in relazione al disposto dell'articolo 2469, comma secondo c.c., concernenti l'introduzione, la modifica o la rimozione di divieti, condizioni o limiti alla trasferibilità delle partecipazioni. In tali casi il diritto di recesso non può essere esercitato per i primi 2 anni dalla costituzione della società o dalla sottoscrizione o acquisizione della

partecipazione.

30.4 Il diritto di recesso spetta in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

30.5 E' nullo ogni patto volto ad escludere o rendere più gravoso il recesso nelle ipotesi previste ai commi 1, 2 e 3.

Articolo 31 - Esercizio del diritto di recesso

31.1 Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera raccomandata a.r. spedita entro 15 giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della decisione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento.

31.2 Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione, esso può essere esercitato, con le modalità di cui 1° comma :

a. entro 30 giorni dalla data in cui il socio ne è venuto a conoscenza;

b. entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al successivo 3° comma;

c. al più tardi, entro 30 giorni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio cui esso è riconducibile.

31.3 L'organo amministrativo è tenuto a comunicare ai soci, a mezzo lettera raccomandata a.r., i fatti che possono dare luogo all'esercizio del recesso, entro 30 giorni dalla data in cui ne è venuto esso stesso a conoscenza.

31.4 Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della società; da tale data decorre il termine per la liquidazione.

31.5 Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel libro dei soci.

31.6 Le quote per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute.

31.7 Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni dalla data in cui la dichiarazione di recesso è pervenuta alla sede sociale, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

31.8 Fino allo scadere del termine di cui al precedente comma 7 il socio resta titolare del diritto di voto e dei diritti patrimoniali.

Articolo 32 - Determinazione del valore delle quote in caso di recesso legittimato da decisioni dei soci.

32.1 Quando il recesso dipenda da una decisione dei soci che lo legittima, il valore delle quote è determinato dall'organo amministrativo, sentito il parere dell'organo di controllo o

#p#

del soggetto incaricato della revisione, se istituiti, in base:

- a) alla media dei prezzi di trasferimento delle quote avvenute nei 90 giorni precedenti alla data fissata per l'assemblea;
- b) in mancanza di trasferimenti, sulla base di una situazione patrimoniale ed economica che tenga conto della consistenza patrimoniale e delle prospettive reddituali della società e riferita ad un periodo anteriore di non oltre tre mesi dalla data fissata per l'assemblea.

32.2 L'organo amministrativo deve comunicare ai soci il valore di mercato delle quote determinato ai sensi del 1° comma, almeno 8 giorni prima della data fissata per l'assemblea. In ogni caso, la documentazione è depositata presso la sede della società: ciascun socio ha diritto di prenderne visione e di ottenerne copia a proprie spese.

32.3 In caso di contestazione, da proporre contestualmente alla dichiarazione di recesso, il valore di mercato della partecipazione è determinato sulla base di una perizia di stima giurata da esperto nominato dal Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la società.

32.4. L'organo amministrativo provvede alla prescritta domanda di nomina dell'esperto, entro 3 giorni liberi dalla data in cui è pervenuta la comunicazione del socio recedente.

32.5 L'esperto deve depositare presso la sede della società la propria stima entro e non oltre 60 giorni dalla data in cui ha avuto formale comunicazione dell'incarico.

Il valore determinato dall'esperto è vincolante per i soci e per la società ai fini della procedura prescritta dall'articolo 2473 c.c. e dall'art. 38 del presente statuto.

Articolo 33 - Determinazione del valore delle quote in caso di recesso legittimato da altre cause

33.1 Verificandosi una causa che legittima il recesso diversa da una decisione, il valore di mercato della quota è determinato dall'organo amministrativo, sentito il parere dell'organo di controllo o del soggetto incaricato della revisione contabile, se istituiti, in base:

- a) alla media dei prezzi di trasferimento di quote avvenute nei 90 giorni precedenti alla comunicazione di recesso pervenuta alla sede della società;
- b) in mancanza di trasferimenti, sulla base di una situazione patrimoniale ed economica che tenga conto della consistenza patrimoniale e delle prospettive reddituali della società e riferita ad un periodo anteriore di non oltre tre mesi dalla data cui è pervenuta la comunicazione di recesso alla sede

della società.

33.2 L'organo amministrativo deve comunicare a mezzo lettera raccomandata a.r. ai soci o al socio recedente il valore di mercato della partecipazione entro 60 giorni dalla comunicazione del recesso. In ogni caso, la documentazione è depositata presso le sede della società: ciascun socio ha diritto di prenderne visione e di ottenerne copia a proprie spese.

33.3 I soci o il socio recedente, hanno termine di 8 giorni per elevare contestazione sul valore di mercato determinato dall'organo amministrativo, a mezzo lettera raccomandata a.r.. Si applicano il 3°, 4° e 5 comma dell'articolo 32.

Articolo 34 - Procedimento di liquidazione

34.1 L'organo amministrativo offre in opzione le quote del socio recedente agli altri soci, proporzionalmente alle partecipazioni possedute, a mezzo lettera raccomandata a.r. da inviarsi entro 8 giorni della comunicazione della determinazione definitiva del valore di liquidazione.

34.2 I soci devono esercitare il diritto di opzione entro 15 giorni dal ricevimento della raccomandata spedita dall'organo amministrativo.

34.3 Coloro che esercitano il diritto di opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nell'acquisto delle quote che siano rimaste non optate. Tutte le comunicazioni devono essere effettuate all'organo amministrativo a mezzo lettera raccomandata a.r..

34.4 Qualora i soci non acquistino in tutto o in parte le quote del recedente, l'organo amministrativo può offrirle a terzi entro 15 giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 2.

34.5 In caso di mancato acquisto delle quote da parte dei soci o dei terzi, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o in mancanza corrispondentemente riducendo il capitale sociale; in quest'ultimo caso si applica l'articolo 2482 c.c. e, qualora sulla base di esso non risulti possibile il rimborso della partecipazione del socio receduto, la società viene posta in liquidazione.

Articolo 35 - Esclusione del socio

35.1 Il socio può essere escluso dalla società al verificarsi delle seguenti circostanze:

- fallimento;
- interdizione;
- incapacità;
- impossibilità di eseguire la prestazione d'opera o di

#p#

servizi oggetto del conferimento o di clausola separata;

- forme di discredito e diffamazione della società.

35.2 L'esclusione del socio è decisa dai soci all'unanimità, non computandosi la quota di partecipazione del socio che può essere escluso.

35.3 L'esclusione è comunicata senza indugio al socio escluso e ha effetto trenta giorni dopo il ricevimento della comunicazione; entro il medesimo termine il socio escluso può ricorrere al tentativo di composizione mediante mediazione e al successivo procedimento arbitrale previsti dal presente Statuto; in tal caso sono sospesi gli effetti della decisione di esclusione fino alla conclusione del relativo procedimento.

35.4 Dall'invio della comunicazione di esclusione, fatta salva la sospensione degli effetti di cui al comma 3, decorrono i termini di cui all'articolo 2473 codice civile per la liquidazione della partecipazione al socio escluso, per la cui procedura di determinazione si rinvia a quanto disposto dall'articolo 33 del presente statuto.

TITOLO V - SCIoglimento - CLAUSOLA COMPROMISSORIA DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 36 - Scioglimento - liquidazione - revoca

36.1 La società si scioglie per le seguenti cause:

a) decorso del termine;

b) conseguimento dell'oggetto sociale o sopravvenuta impossibilità di conseguirlo, salvo che l'assemblea, all'uopo convocata senza indugio, non deliberi le opportune modifiche statutarie;

c) impossibilità di funzionamento o continuata inattività dell'assemblea;

d) riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dagli articoli 2447 e 2482 ter;

e) ipotesi previste dagli articoli 2437 quater e 2473;

f) deliberazione dell'assemblea.

36.2 Gli effetti dello scioglimento si determinano, nelle ipotesi previste dalle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 1 alla data dell'iscrizione presso l'ufficio del registro delle imprese della dichiarazione con cui gli amministratori ne accertano la causa e, nell'ipotesi prevista dal numero f) del medesimo comma, alla data dell'iscrizione della relativa deliberazione.

36.3 L'assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori indicandone i poteri e il compenso.

36.4 La società può in ogni momento revocare lo stato di

#p#

liquidazione occorrendo, previa eliminazione della causa di scioglimento, con deliberazione dell'assemblea presa con le maggioranze richieste per le modificazioni dell'atto costitutivo. Al socio dissenziente spetta il diritto di recesso. Per gli effetti della revoca si applica l'articolo 2487 ter codice civile.

Articolo 37 - Mediazione - Clausola compromissoria

37.1 Ai sensi degli articoli 34 e seguenti del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, sono devolute alla decisione di un collegio arbitrale tutte le controversie aventi ad oggetto diritti disponibili relativi al contratto sociale ed in particolare, quelle:

- a) insorgenti tra i soci;
- b) insorgenti tra i soci e la società;
- c) promosse da amministratori e membri dell'organo di controllo o nei loro confronti;
- d) relative alla validità delle delibere assembleari;
- e) relative all'interpretazione e applicazione dell'atto costitutivo.

37.2 Il Collegio Arbitrale, composto da tre membri, è nominato, entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente, dal presidente della Camera Arbitrale e di Conciliazione dei Dottori Commercialisti di Milano istituita presso la Fondazione dei Dottori commercialisti di Milano.

37.3 Il Collegio Arbitrale provvederà agli adempimenti di propria competenza nei termini previsti dal Regolamento della medesima Camera Arbitrale.

37.4 In caso di mancata nomina nei termini di cui al comma 2, la domanda può essere proposta, su istanza della parte più diligente, al Presidente del Tribunale di Milano.

37.5 Gli arbitri decideranno la controversia in via rituale, secondo diritto, applicando le norme del citato regolamento, che le parti dichiarano di accettare.

37.6 La presente clausola compromissoria è vincolante per la società e tutti i soci: è altresì vincolante, a seguito dell'incarico, per amministratori, liquidatori, organo di controllo e revisori, relativamente alle controversie dagli stessi promosse o insorte nei loro confronti.

37.7 La soppressione o la modifica della presente clausola compromissoria, deve essere approvata con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci assunta con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta

#p#

giorni, esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 12 del presente statuto.

37.8 Prima di promuovere il procedimento arbitrale di cui al presente articolo, le parti dovranno ricorrere ad un tentativo preliminare di composizione della controversia tramite mediazione, secondo le previsioni del D.Lgs. 28/2010 e successivi decreti di attuazione, presso l'Organismo di mediazione dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Milano secondo il suo Regolamento, da considerarsi qui richiamato integralmente, ed eventuali successive modificazioni. Il Regolamento avrà valore prevalente su ogni altra e diversa pattuizione eventualmente stipulata tra le parti e/o contenuta in norme di legge derogabili. La mancata composizione della controversia entro sessanta giorni dall'inizio della procedura di conciliazione di cui al presente comma, o nel diverso termine che le parti abbiano concordato per iscritto, è condizione per poter ricorrere al procedimento arbitrale di cui al presente articolo.

Articolo 38 Disposizioni finali

38.1 Per quanto non contemplato nel presente statuto, si applicano le disposizioni normative del Codice Civile e delle altre vigenti in materia.

FIRMATO: FORELLO PIETRO - MARCO LOVISETTI NOTAIO L.S.

Registrato
all'Agenzia delle Entrate
di MILANO 1
il 07/05/2015
al n. 11659 Serie 1T
imp. di registro euro 200
imp. di bollo euro 156